

Quanto costa la burocrazia

Carissimi Soci, in occasione della prima tappa del "road-show" di Confcommercio dedicato alle piccole e medie imprese, tenutasi ad Ancona il 29 gennaio, il Presidente confederale Carlo Sangalli ha presentato i risultati dell'indagine sull'impatto della burocrazia e degli adempimenti amministrativi sulle PMI realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format-Ricerche di mercato.

L'eccesso di burocrazia è uno dei 'nemici' principali per le piccole e medie imprese italiane per tempi amministrativi e costi. Una "zavorra" così pesante che ben il 30,8% delle PMI ha rinunciato nel 2008 ad assumere nuovo personale.

Nel 2008 le piccole e medie imprese hanno destinato mediamente ogni mese dalle cinque alle sei giornate/uomo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi.

L'impatto dei costi per gli adempimenti amministrativi è oscillato in media nel 2008 tra l'1% e l'1,4% sui ricavi delle imprese.

Entrando nel dettaglio della ricerca, si scopre che il 26,6% delle imprese ha rinunciato a progetti di innovazione; il 25,5% ha rinunciato ad effettuare investimenti; il 17,2% ha rinunciato a progetti di ricerca a causa di difficoltà di natura puramente burocratica, connesse alla complessità e alla lunghezza dei tempi richiesti dagli adempimenti amministrativi. Il 49,8% del campione dedica alla cura degli adempimenti amministrativi tra i due e i 10 addetti, mentre l'1,9% vi dedica oltre dieci addetti. Il 31,5% delle PMI dispone di un ufficio appositamente dedicato al

disbrigo delle pratiche e degli adempimenti amministrativi.

Eppure, sarebbero evidenti i vantaggi competitivi derivanti da uno snellimento della burocrazia. La strategia di Lisbona, peraltro, ha posto agli Stati Membri l'obiettivo di ridurre del 25% gli oneri a carico di cittadini e imprese entro il 2012. Secondo le stime del Ministero per l'Innovazione, ciò porterebbe ad un risparmio di quasi 31 miliardi, pari all'1,7% del Pil. Ma secondo una ricerca Confcommercio-Censis del 2006, i costi di avvio per un'impresa italiana sono 17 volte superiori a quelli di una inglese e 11 di una francese; per ottenere le autorizzazioni per costruire un magazzino bisogna espletare 17 pratiche, aspettare mediamente 284 giorni (negli Stati Uniti ne bastano 69) e spendere oltre 34mila euro (il triplo rispetto alla Spagna); per pagare poi imposte e contributi, divisi in 15 diversi versamenti nel corso dell'anno, il titolare di un'impresa italiana perde complessivamente 360 ore, contro le 203 della media Ocse. Serve quindi semplificare e, per Confcommercio, "la prima semplificazione è l'abrogazione del superfluo" concentrando energie e risorse nella valorizzazione dell'effettiva missione di ciascuna Amministrazione, evitando di impiegare risorse umane e finanziarie in servizi o procedimenti inutili per cittadini e imprese.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

MERCATO

Fiducia: cresce il Commercio, calano i Servizi

Secondo l'Isae (Istituto di Studi e Analisi Economica), a gennaio la fiducia dei commercianti è salita da 88,7 a 95,5, un dato confortante ma che si conferma su valori ancora storicamente bassi. Meno negativi nel complesso appaiono i giudizi delle imprese sull'andamento corrente degli affari e in lieve recupero emergono anche le aspettative sul volume futuro delle vendite. Tra le variabili che non entrano nella definizione di fiducia, tornano positive le attese sul mercato del lavoro e, dopo il forte peggioramento emerso la scorsa rilevazione, recuperano anche le aspettative sul volume futuro degli ordini. Guardando alle due tipologie di vendita, la fiducia recupera nella distribuzione tradizionale, ma continua a peggiorare in quella moderna.

L'indicatore stagionalizzato, rimbalzando in prossimità del valore dello scorso ottobre, sale infatti da 93 a 108,9 nella prima, scendendo invece da 86,8 a 83,7, nella seconda. Vanno peggio le cose per i servizi di mercato. A gennaio la fiducia del settore è ca-

lata a -30 (da -26 di dicembre) in seguito a giudizi e aspettative sfavorevoli sugli ordini; in modesto recupero sono invece le attese sull'andamento dell'economia nel suo complesso. Lievi differenze nell'andamento dell'indicatore emergono a livello settoriale e territoriale: l'indice scende a -31 (da -25) nei servizi alle famiglie e, in linea con quanto emerge dall'inchiesta Isae sulle imprese manifatturiere, a -28 (da -26) in quelli alle imprese. Nel dettaglio territoriale la fiducia si mantiene stabile su valori negativi nel Nord Ovest (a -27), recupera nel Nord Est (a -19, da -23) e al Centro (a -7, da -8) e peggiora al Sud (a -76, da -71).

Fonte: Confcommercio

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

INGHILTERRA

La svedese CLASOHLSON apre un magazzino "Fai da te" a sud di Londra e pianifica l'apertura di altri 8 punti vendita tra il 2009 ed il 2010.

La JACUZZI trasferisce la propria sede da Newcastle (Staffordshire) a Bradford (West Yorkshire) con una conseguente perdita di posti di lavoro.

KING FISHER ha annunciato la chiusura di nove punti di vendita dal marchio TRADE DEPOT a causa della flessione del mercato che ha causato perdite di 6 milioni di € nel periodo 2007/2008.

La KING FISHER concentrerà le sue attività sui marchi SCREWFIX (134 punti di vendita con 150 milioni di € di fatturato) e B&Q.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

EUROPA

L'industria delle energie rinnovabili è ottimista nelle previsioni al 2020

Il Consiglio Europeo per le Energie Rinnovabili (EREC) ritiene di poter coprire entro il 2020, tra il 33 ed il 40% del fabbisogno energetico europeo con miglioramenti di efficienza energetica, in particolare una quota del 25% del riscaldamento con energie rinnovabili e del 10% con biocarburanti.

Un nuovo rapporto commissionato da GREEN PEACE sostiene che un pacchetto di leggi forti, tendenti al risparmio energetico potrebbe portare da qui al 2020 un risparmio dei costi del carburante pari a 500 miliardi di €, solo nel settore elettrico; tale importo coprirebbe gli investimenti necessari in energie rinnovabili e tecnologie di efficienza energetica per 2 volte e mezza.

Il rapporto è intitolato "Energy (R) evolution".

FRANCIA

Il governo sta pianificando di raddoppiare la produzione di energia da fonti rinnovabili entro i prossimi 12 anni. Il piano prevede di raggiungere l'obiettivo del 23% di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020.

Nel piano è compreso l'investimento di 1 miliardo di € per creare impianti di teleriscaldamento con l'uso di biogas, legno, mulini a vento ed energia solare. Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di pompe di calore e bollitori solari sono prorogate fino al 2012.

Ognuna delle 22 Regioni della Francia, entro il 2011, avrà un impianto ad energia solare per raggiungere una capacità totale di 300 MegaWatt. Verrà incrementato di 6 volte l'attuale livello di produzione di energia geotermica e di 10 volte, fino a 20 mila MegaWatt, la produzione di energia eolica.

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Ddl correttivo al Codice dell'Ambiente

Il 13 gennaio scorso è stato depositato al Senato il disegno di legge n.1102 recante: "Modifiche alle parti prima, seconda, terza, quarta e sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il disegno di legge è di iniziativa parlamentare ed è stato predisposto per la riformulazione delle norme in materia di Via, acque, rifiuti e danno ambientale del "Codice ambientale". Tra le disposizioni di maggiore rilevanza per le imprese associate, segnaliamo le seguenti:

1) **Registri di carico e scarico:** soppressione dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i soggetti che producono i rifiuti speciali non pericolosi previsti dall'articolo 184, comma 3, lettere c), d), g) del Dlgs 152/2006.

Eliminazione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico da parte delle Camere di Commercio con conseguente eliminazione del versamento dei diritti di segreteria (articolo 190). Poiché è previsto dalla norma che i registri di carico e scarico seguono le modalità dei registri IVA (il cui obbligo di vidimazione è stato da tempo abolito) è stato eliminato di conseguenza l'obbligo di vidimazione (introdotta con il decreto legislativo n. 4 del 2007) del registro da parte delle Camere di commercio competenti per territorio, con conseguente eliminazione del versamento dei diritti di segreteria alle stesse. Ne conseguirebbero semplificazioni procedurali e amministrative per le imprese, alleggerimento degli oneri economici.

2) **Albo gestori:** modifiche al regime di iscrizione semplificato all'Albo gestori ambientali (articolo 212, comma 8) mediante "comunicazione", prevedendo la possibilità di intraprendere subito l'attività di gestione rifiuti in seguito all'effettuazione della medesima alla Sezione regionale dell'Albo. La nuova formulazione dell'articolo 212, comma 8, prevede, inoltre, la durata quinquennale dell'iscrizione che è prevista per qualsiasi tipo di procedura d'iscrizione all'albo.

Naturalmente le nuove disposizioni diverranno operative solamente dopo il completamento del relativo iter, sul quale vi aggiorneremo nei prossimi numeri di "ANGAISA Informa".

Fisco

Convertito in legge il decreto "anti-crisi" con le nuove regole del 55%.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (Supplemento Ordinario n. 14), è stata pubblicata la legge di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Come già anticipato nel n. 230 di "ANGAISA Informa" (15.01.2009) sono state sostanzialmente recepite le numerose richieste di emendamento alla stesura iniziale del decreto legge, che ANGAISA aveva in precedenza sollecitato, insieme ad altre Associazioni di categoria del comparto produttivo, distributivo ed artigianale. Di conseguenza le modalità applicative della detrazione fiscale 55% restano le seguenti:

- 1) spese effettuate nel 2008: l'agevolazione è legata alle stesse regole precedentemente in vigore; pertanto non è necessario inviare alcuna comunicazione o richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate;
- 2) spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2009: il contribuente è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione, nei termini e con le modalità che dovranno essere fissati successivamente con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia; l'effettiva fruizione resterà comunque "automatica", senza la necessità di alcuna autorizzazione preventiva; in ogni caso, la detrazione dovrà essere necessariamente ripartita in 5 rate annuali (e non più in un numero di rate, a discrezione del contribuente, da un minimo di 3 ad un massimo di 10).

Non appena verranno emanate le nuove disposizioni attuative provvederemo a modificare i contenuti dell'opuscolo "Detrazione fiscale 55%: istruzioni per l'uso", per poter mettere a disposizione di tutte le aziende associate l'edizione 2009 debitamente aggiornata.

Bonus 55% allo studio anche per le porte

Estendere la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico anche alle porte. Questo è l'obiettivo del senatore Antonio Paravia (Pdl), relatore del Disegno di legge sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. Paravia ha depositato come emendamenti una sorta di "pacchetto energia", tra i quali spicca anche l'allargamento del 55% alle porte che "garantiscono un effettivo risparmio energetico".

Fonte: Edilizia e Territorio

Scritture ausiliarie di magazzino Relazione Confcommercio

Il Settore Fiscalità di Impresa Confcommercio ha predisposto una relazione aggiornata, concernente l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino e i casi di esenzione.

A tale proposito ricordiamo che, l'obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie sussiste se il contribuente:

- a) esercita la sola vendita all'ingrosso;
- b) esercita attività miste all'ingrosso ed al minuto in distinti locali. L'obbligo sorge limitatamente all'attività di commercio all'ingrosso; in tale ipotesi, se esistono magazzini centralizzati che forniscono più punti di vendita, le scritture devono evidenziare separatamente i movimenti di carico e scarico dei magazzini stessi;
- c) esercita l'attività di commercio al minuto supportata dall'esistenza di magazzini interni centralizzati. L'obbligo riguarda i movimenti di carico e scarico di detti magazzini, e sorge quando questi forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4) dell'art. 4 del D.P.R. n. 627 del 1978; con esclusione, cioè, di negozi, depositi, ecc. situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo.

In merito a quest'ultima ipotesi è opportuno segnalare che per magazzino "interno centralizzato" deve intendersi un magazzino che sia utilizzato per smistare

i beni nell'ambito aziendale da parte di soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto.

Ne consegue che l'obbligo di tenuta della contabilità sorge soltanto quando i negozi o gli altri punti di vendita, oltre ad essere due o più di due, sono ubicati in uno o più comuni diversi da quello in cui si trova il magazzino; così deve intendersi, a nostro avviso, la risoluzione ministeriale del 9 marzo 1987, n. 9/341, che fa riferimento genericamente a "comune in cui viene svolta l'attività".

L'obbligo invece non ricorre:

- a) quando viene esercitata esclusivamente l'attività di commercio al minuto non supportata dall'esistenza di magazzini interni centralizzati. Il legislatore, infatti, ha ritenuto opportuno di non imporre di seguire le movimentazioni delle merci; questo non per privare l'Amministrazione finanziaria di strumenti di controllo, ma per le difficoltà derivanti dalle particolari caratterizzazioni dell'attività svolta;
- b) se l'attività mista, all'ingrosso e al minuto, viene esercitata nello stesso locale, "in quanto così previsto dalla licenza rilasciata dalle competenti Autorità", perché viene considerato prevalente, ai fini delle rilevazioni del magazzino, il criterio indicato per il commercio al minuto.

Tutte le aziende interessate possono consultare la relazione integrale del Settore Fiscalità di Impresa Confcommercio, estremamente dettagliata, disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ Normative Fiscali ✎ Magazzino ✎ Contabilità magazzino.

IVA

Prova delle cessioni intracomunitarie

Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di poter usufruire del regime di non imponibilità ai fini Iva delle cessioni intracomunitarie, l'invio dei beni, comprovato da idonea documentazione, in un altro Stato membro dell'Unione europea, è elemento costitutivo delle cessioni medesime. Con la Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha affermato il principio che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia, quindi, in grado di esibire il documento di trasporto delle merci medesime, la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

Ricordiamo che sulla questione l'Amministrazione finanziaria si era già pronunciata precisando che, al fine della prova dell'invio dei beni in un altro Stato membro, poteva costituire idonea prova "l'esibizione del documento di trasporto, da cui si vince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in un altro Paese comunitario" (si veda la risoluzione del 28 novembre 2007, n. 345/E). La risoluzione in esame riveste, quindi, particolare importanza per tutti quei soggetti che effettuano cessioni intracomunitarie e che si limitano a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente; tali soggetti, infatti, difficil-

mente, riescono ad ottenere dal cliente medesimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta ed a dimostrare, di conseguenza, l'invio dei beni.

Diritto annuale camerale Importi nuove imprese

Con la Circolare 3621/C del 19.01.2009, il Ministero dello Sviluppo economico ha individuato gli importi del diritto annuale che dovranno versare in via provvisoria le nuove imprese iscritte nel Registro imprese a partire dal 1 gennaio 2009.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto è ancora in via di definizione il decreto annuale con il quale il Ministero stabilisce gli importi del diritto che dovranno versare tutte le imprese per l'anno 2009.

Gli importi, richiamati espressamente nella circolare, sono quelli già fissati con il Decreto ministeriale del 10 febbraio 2008, che ha stabilito la misura del diritto per tutte le imprese con riferimento allo scorso anno. Nel caso in cui il decreto di prossima emanazione individuasse per il 2009 importi diversi da quelli indicati e versati dalle nuove imprese in base alle indicazioni della presente circolare, le imprese provvederanno a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi tramite modello F24.

La citata circolare ministeriale è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ [Normative Fiscali](#) ✕ [Diritti Camerali](#) ✕ [Anno 2009](#).

Assunzione nuovi dipendenti nelle aree svantaggiate Credito di imposta

I datori di lavoro che hanno avuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito di imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), precedentemente trasmessa all'Agenzia delle Entrate mediante il modello IAL, dovranno trasmettere per via telematica all'Agenzia il nuovo modello C/IAL, indicando i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale. Il modello, approvato il 26 gennaio scorso con provvedimento del Direttore Agenzia Entrate, deve necessariamente essere presentato, a partire dal 2 febbraio ed entro il 31 marzo 2009, al fine di evitare la decadenza dal diritto al credito di imposta.

Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 2, commi da 539 a 548 della legge n. 244/07 (finanziaria 2008), nella misura di 333 euro al mese per ogni lavoratore assunto, o di 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato", in favore dei datori di lavoro che nel 2008 hanno incrementato rispetto al 2007 il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate.

Il software di compilazione della comunicazione relativa al credito di imposta per assunzioni nelle aree svantaggiate è disponibile all'interno del sito www.agenziaentrate.it

I datori di lavoro che non sono stati ammessi al bonus dipendenti per esaurimento dei fondi stanziati, possono presentare dal 1° al 20 aprile del 2009 e del 2010 una nuova istanza in via telematica, utilizzando l'apposito modello per il rinnovo della richiesta di attribuzione del credito.

Lavoro

CCNL dirigenti terziario Erogazione aumento retributivo

Ricordiamo che, come previsto dall'accordo di rinnovo CCNL Dirigenti Terziario del 23.01.2008 (vedi "ANGAISA Informa" n. 210 del 15.02.08), con la retribuzione del mese di gennaio dovrà essere corrisposta la seconda tranches di aumento retributivo, pari a 150 euro. Va peraltro ricordato che l'accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti ha determinato un incremento retributivo complessivo, nonché un onere economico complessivo per il sistema delle imprese, fino al 31.12.2010, pari in ogni caso a 500 euro. Pertanto, l'unico effetto legato alla revisione del minimo contrattuale mensile, ai dirigenti che alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo percepivano esclusivamente il minimo contrattuale precedentemente previsto (3.000 euro), sarà la corresponsione anticipata dell'aumento contrattuale fino a concorrenza del nuovo minimo contrattuale, invece che l'incremento graduale secondo le decorrenze stabilite dall'articolo 2. Per coloro, invece, che percepivano una retribuzione superiore al minimo contrattuale, ma complessivamente inferiore a 3.500 euro mensili, l'effetto sarà comunque la corresponsione anticipata dell'aumento contrattuale fino a concorrenza del nuovo minimo contrattuale, fermo restando il diritto al percepimento parziale degli aumenti alle scadenze previste, in ogni caso per un totale complessivo non superiore a 500 euro. Allo stesso modo, ai dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL, in quanto percepiscono immediatamente il nuovo minimo di 3.500 euro (o una cifra complessivamente superiore), nulla sarà dovuto, per il biennio 2009 - 2010, a titolo di aumento contrattuale. Al contrario, ai dirigenti che alla data di sottoscrizione del CCNL percepivano già una retribuzione complessivamente uguale o superiore a 3500 euro mensili saranno applicate sia la clausola di assorbimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, con la corresponsione integrale degli aumenti alle scadenze previste. Per maggior chiarezza, è disponibile all'interno del portale associativo, oltre al testo integrale del CCNL dirigenti terziario attualmente in vigore, una scheda recante le modalità applicative degli aumenti retributivi con relative tabelle esemplificative.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ [Normative Sindacali](#) ✕ [CCNL Dirigenti](#) ✕ [Rinnovo CCNL 2008](#).

Previdenza

Pensioni INPS dal 1° gennaio 2009

All'interno del portale associativo sono disponibili le

tabelle relative agli importi, per l'anno 2009, delle pensioni minime, superiori al minimo e delle pensioni sociali, aggiornate sulla base dell'incremento della perequazione automatica fissato, in via provvisoria, nella misura del 3,3 per cento.

Tali importi verranno conguagliati successivamente. Sono inoltre consultabili le schede che riassumono l'incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, le fasce di retribuzione pensionabile, i limiti di cumulabilità per le pensioni ai superstiti e per l'assegno d'invalidità, nonché l'importo del massimale di retribuzione pensionabile.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ [Normative Previdenziali](#) ✕ [INPS](#) ✕ [Tabelle 2009](#).

Abolizione mod. DS.22-DS22mob e mod. DSO

Dal 31 dicembre 2008 i datori di lavoro non devono più rilasciare le dichiarazioni per l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (mod.DS22 e DSO) e per l'indennità di mobilità (mod.DS22MOB). Con tale semplificazione, l'INPS ha accolto le richieste Concommercio dirette ad ottenere che la liquidazione delle suddette prestazioni avvenga sulla scorta dei dati già in possesso dell'Istituto attraverso la procedura e-mens. Con l'occasione è stata aggiornata la restante modulistica:

DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta: i dati anagrafici; le indicazioni per il pagamento; l'autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego; l'indicazione dell'eventuale richiesta dell'assegno al nucleo familiare (ANF); l'indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità; la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio ANF/PREST, che va compilato, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell'ANF/DIP utilizzato dall'ex datore di lavoro e già presente - nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell'assegno al nucleo familiare.

La modulistica aggiornata sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito www.inps.it.

Area Legale e Legislativa

Autotrasporto. Istituita la "scheda di trasporto"

Il d. lgs. 22 dicembre 2008 n. 214, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, introduce alcune importanti modifiche al d. lgs. 286/2005 che ha attuato la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasportatore (Capo I) e recepito in Italia la Direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli pesanti. Tra le principali novità previste dal Decreto legislativo, che è entrato in vigore il 30 gennaio, si segnalano:

- l'istituzione della "scheda di trasporto" documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità, i cui contenuti saranno precisati da un successivo decreto Ministeriale;
- la previsione, con una modifica all'art. 6 del d. lgs. 286/2005, del requisito della data certa del

contratto di trasporto merci su strada in forma scritta;

- l'aggiunta, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta, dei "tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata";
- l'introduzione delle sanzioni amministrative immediate previste dall'art. 180 del Codice della Strada commi 7 ed 8 a carico del conducente, in caso di mancato possesso della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore e, se cittadino extracomunitario, dell'attestato del conducente;
- la possibilità, con alcune limitazioni, di svolgere un corso di formazione accelerato (della durata di 140 ore rispetto alle 280 del corso ordinario) per conseguire la carta di qualificazione iniziale del conducente, quando tale formazione diverrà obbligatoria.

In particolare, attraverso l'inserimento dell'articolo 7 bis al d. lgs 286/2005, viene istituita la "scheda di trasporto" documento da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo, a cura del vettore, i cui contenuti saranno precisati da un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i primi giorni di Marzo (30 giorni dall'entrata in vigore della norma).

Nella scheda di trasporto, che costituirà documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'art. 8 del d. lgs 286/2005, dovranno figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. La scheda di trasporto potrà essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o da altra documentazione che conterrà le ri-

portate indicazioni e che sarà ritenuta equipollente dal citato decreto. Le disposizioni sulla scheda di trasporto non troveranno applicazione nel trasporto di merci a collettame e, a tal proposito, lo stesso decreto ministeriale, individuerà le categorie di trasporto esentate. Il committente, ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 600 ad € 1.800.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della formazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli pesanti (Capo II del d. lgs 286/2005), l'aver seguito un corso di formazione accelerato (140 ore contro le 280 del corso ordinario) per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente consentirà:

- a chi avrà compiuto 18 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, purché non eccedenti il limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 Tonnellate;
- a chi avrà compiuto 21 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E se adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri;
- a chi avrà compiuto 23 anni di guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

E' infine prevista la possibilità di svolgere alcune ore di esercitazione alla guida dei corsi di formazione, utilizzando un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche saranno definite da un futuro Decreto Ministeriale, invece che con un veicolo direttamente su strada. Il testo integrale del decreto legislativo n. 214/2008 è disponibile all'interno del sito associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ Normative ✎ Area Legale e Legislativa ✎ Circolazione - Autotrasporto.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.09 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2008, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale dicembre 2007 - dicembre 2008 è pari a più 2,0 (75%= 1,50). La variazione biennale dicembre 2006 - dicembre 2008 è pari a più 4,8 (75%= 3,60).

Normative tecniche

Impianti fotovoltaici. Scambio sul posto Risoluzione Agenzia Entrate n. 13/2009

L'Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al trattamento fiscale delle operazioni di "scambio sul posto", concernenti l'immissione in rete di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

In particolare, l'Agenzia precisa che:

- fino a 20 Kw di potenza, se l'impianto serve a far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente, l'immissione di energia nella rete non è un'attività commerciale abituale e l'eventuale contributo erogato dal GSE non è rilevante fiscalmente;
- se l'impianto è di potenza superiore a 20 Kw, la cessione di energia in rete deve essere considerata un'attività commerciale e anche l'eventuale contributo in conto scambio, erogato all'utente dal GSE deve essere fatturato dall'utente al GSE e tassato ai fini IRPEF.

Rinviamo le aziende interessate alla lettura della risoluzione, disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ Normative Tecniche ✎ Rendimento energetico ✎ Scambio sul posto.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 231 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Autotrasporto. Decreto legislativo n. 214 del 22.12.2008.
- ▶ CCNL Dirigenti Terziario. Erogazione tranche aumento salariale.
- ▶ Diritti annuali camerali. Circ. 3621/C Min. Sviluppo Economico.
- ▶ Impianti fotovoltaici. Scambio sul posto. Ris. Agenzia Entrate n. 13/E.
- ▶ INPS. Pensioni dal 1° gennaio 2009.
- ▶ Scritture ausiliarie di magazzino. Relazione Sett. Fiscalità Impresa Confcommercio.

Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.